

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Sede

Art.1

È costituita, con sede in Pisa Via Pergolesi n° 22 loc.tà Cascina, una Associazione Sportiva Dilettantistica operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di “A.S.D. BLACK AND BLUE 1983 PISA”.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

Art. 1 bis



I colori sociali sono nero, azzurro e rosso e il logo è quello indicato in figura.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e politico ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

L'associazione si propone di:

1. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alla disciplina del **calcio da tavolo**;
2. Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
3. Promuovere ed organizzare attività didattica, in genere e di formazione, aggiornamento e perfezionamento nelle attività sportive;
4. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di ogni genere;
5. Organizzare squadre e gruppi in genere per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative;
6. Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Inoltre l'Associazione, al fine del miglior raggiungimento degli scopi proposti, potrà:

- Affiliarsi od associarsi con altre realtà sportive o culturali a carattere locale, nazionale od internazionale;
- Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III

Soci

Art. 4

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto della richiesta sarà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.

Art. 6

La qualifica di Socio dà diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- A godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;

I Soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Al pagamento del contributo associativo.

Art. 7

I Soci sono tenuti a versare, entro il termine fissato dall'Organo Amministrativo, il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 8

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) Che, di qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro Soci.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all'assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

TITOLO V

Risorse Economiche - Fondo Comune

Art. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e legarti;
- d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1 Settembre al 31 Agosto successivo. Il Consiglio Direttivo deve entro quattro mesi, o a causa di particolari eventi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, predisporre il rendiconto economico/finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Presidente dell'Associazione;
- Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono gratuite. È fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Assemblee

Art. 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può altresì essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Art. 15

L'Assemblea Ordinaria:

- a) Approva il bilancio consuntivo;
- b) Precede alla nomina delle cariche sociali;
- c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) Approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materie da trattare, da almeno 1/4 degli associati. I termini della convocazione sono gli stessi di cui all'art.14.

Art. 16

L'Assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i 3/4 degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei 3/4 dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto ad 1 (un) voto e può farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun associato non può rappresentare più di due associati, oltre a se stesso. Non possono partecipare alle assemblee gli associati che non risultino in regola con il pagamento delle quote sociali.

Nell'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni socio può esprimere 4 preferenze.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Presidente

Art. 19

Il Presidente, che viene eletto dalla Assemblea Ordinaria degli associati, resta in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Consiglio Direttivo

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dalla Assemblea Ordinaria dei soci. I componenti del Consiglio restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso presso la sede dell'Associazione o mediante lettera da spedirsi non meno di 8 (otto) giorni prima della adunanza o tramite e-mail. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) Redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) Compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) Deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
- f) Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esecuzione degli associati;
- g) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Art. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum indicato all'articolo 17.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, socio culturali, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662

Norma Finale

Art. 23

In applicazione della delibera n.1273 del 15/07/2004 del Consiglio Nazionale del Coni "allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi dell'associazione da parte del Coni" l'Associazione, oltre ai requisiti previsti dalla legislazione statale, ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive da parte del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e di eventuali Enti di promozione sportiva a cui aderisce.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

DATA 04/08/2012
